

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 07/2016 del 11 Aprile 2016

DELIBERAZIONE N. 42

OGGETTO: Agglomerato Industriale di Cisterna – Utilizzazione definitiva Ditta INDINVEST LT Srl.

*Dimostrazione
Della disponibilità dei fondi:*

Titolo

Capitolo

Categoria

Articolo

Somma stanziata L.

Agg. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Somma stanziata L.

Dedot. per storni L.

L.

Somme impegnate L.

Disponibilità L.

Addi

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di Aprile, alle ore 10,40 presso la sede del Consorzio sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

PRESENTI

1) CARLO SCARCHILLI	Presidente	SI
2) STEFANIA PETRIANNI	Vice Presidente	NO
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	NO
4) COSIMO PEDUTO	Consigliere	SI
5) ALESSANDRA SCARAGGI	Consigliere	SI

Sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr.ssa Adelia DAVOLI. E' assente giustificato il Componente Dr. Antonio LOMBARDI.

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo MANGIAPELO.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto

IL SEGRETARIO

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- *PREMESSO CHE* con Deliberazione CdA n. 20/12 è stato preso atto del nuovo assetto catastale dell'area di proprietà concessa in utilizzazione definitiva alla Società INDINVEST LT con la Deliberazione CdA nr. 52/11, ricadente nel Comune di Cisterna di Latina all'interno dell'agglomerato industriale di Cisterna, per complessivi mq. 125.767 ove svolgere l'attività di "produzione di profilati estrusi in alluminio";
- VISTA la nota pervenuta all'Ente il 19/02/2016 (prot.cons. n. 914), con la quale le società INDINVEST LT SRL (in qualità di proprietaria ed utilizzatrice) ha formalmente richiesto l'utilizzazione definitiva di un'area con destinazione in parte a fascia di rispetto e parte ad attività produttiva in ampliamento al lotto industriale sopra citato, ricadente nell'agglomerato industriale di Cisterna, distinto in Catasto nel Comune predetto al foglio 128 particelle 17-18p-285-287p e foglio 123 particella 411p di complessivi mq. 13.126 circa, al fine di riorganizzare il lay-out dello stabilimento esistente e ottimizzare la viabilità interna;
- VISTO l'atto di compravendita del 10/09/2015 a rogito Notaio Cavalaglio in Roma, rep. 8367 racc. 5714, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma in data 15/09/2015 al nr. 23392 serie 1T;
- VISTI gli accertamenti degli uffici dai quali risulta che gli elaborati allegati all'istanza sono conformi alla Variante Generale di Adeguamento ed Aggiornamento del Piano Regolatore Territoriale consortile e relative Norme Tecniche di Attuazione, approvate dal Consiglio Regionale del Lazio con deliberazioni n. 658 e n. 659 del 29/02/2000, n. 68 del 20/01/2010, n. 69 del 10/02/2010 e n. 16 del 04/04/2012, nonché alla Variante Generale di Adeguamento e Aggiornamento al P.R.T adottata con Deliberazione di Assemblea Generale nr. 03 del 29/04/2011 e successiva Deliberazione CdA n.74 del 18/07/2012 (reiterate con Del .CdA n.20 del 27/05/2015), in corso di istruttoria presso la Regione Lazio;
- TENUTO CONTO delle esigenze della richiedente Società di ampliarsi nell'Agglomerato prescelto;
- CONSIDERATO CHE la validità dell'autorizzazione resta subordinata al rispetto delle prescrizioni di rito;
- VISTO il lotto richiesto in ampliamento, che risulta essere della superficie complessiva di mq. 13.126 circa , così come meglio evidenziato nella planimetria redatta dal competente ufficio;
- VISTA la relazione istruttoria prot. n. 367/P.I. del 31 marzo 2016 con la quale è stato espresso parere favorevole a condizione che in fase di esame progetto venga ricondotta a conformità l'ubicazione della recinzione evidenziando che di norma la stessa deve coincidere con il limite dei lotti industriali o alternativamente la stessa potrebbe essere realizzata del tipo facilmente amovibile;
- VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38/15, con la quale questo Consorzio prevede che le Società richiedenti versino l'importo di € 0,70/Mq a titolo di rimborso spese non documentate per l'utilizzazione del sito industriale ed €. 0,70/Mq per Accordo di Programma (giusta Del. CdA nr. 26/07 e s.m.i.);
- CONSIDERATO CHE la Società ha versato l'importo dovuto pari ad €. 9.188,20 + I.V.A. (per utilizzazione definitiva dell'area in ampliamento) e che deve integrare l'istanza con il versamento di €. 9.188,20 + iva per accordo di programma (Del. CdA. Nr. 26/07 e s.m.i.);

- VISTI gli artt. 1, 2, 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 13/97 pubblicata sul BURL n. 16 del 10/06/97;
- SENTITO il Dirigente dell'Area Tecnica;
- SENTITO il Direttore Generale;
- a voti unanimi espressi;

D E L I B E R A

- 1) le premesse sono parte integrante del deliberato;
- 2) di prendere atto che le Società INDINVEST LT SRL è proprietaria del terreno industriale ricadente nell'Agglomerato Industriale di Cisterna – Comune di Cisterna di Latina, identificato in catasto del Comune predetto al foglio 128 particelle 17-18p-285-287p e foglio 123 particella 411p di complessivi mq. 13.126,00 circa e di conseguenza concedere temporaneamente, per un periodo di mesi 6 (sei) l'utilizzazione del sito industriale in ampliamento al lotto già concesso in utilizzazione di mq. 125.767,00 per un totale di mq. 138.893,00 al fine di riorganizzare il lay-out dello stabilimento esistente e ottimizzare la viabilità interna, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui al seguente punto 4) ed a quanto riportato nella relazione istruttoria prot.n.367/PI del 31/03/2016 ;
- 3) di concedere alla Società, a seguito di giustificata e motivata richiesta, la possibilità di ottenere una sola volta la proroga del periodo di 6 (sei) mesi, di cui al precedente punto 2), con avvertenza che, scaduto inutilmente anche tal secondo periodo, la presente deliberazione s'intenderà automaticamente decaduta;
- 4) che la Società istante, entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione del presente atto, è obbligata a produrre a questo Ente:
 - copia conforme dell'atto pubblico di proprietà e possesso incondizionato dell'area, nonché atto di locazione tra la società proprietaria e l'esercente l'attività produttiva, debitamente registrati e trascritti;
 - originale dell'atto d'obbligo, debitamente registrato e trascritto, contenente i seguenti impegni:
 - a) farsi carico, in assenza di qualsiasi infrastruttura consortile, della viabilità provvisoria di accesso ai lotti, dell'approvvigionamento idrico, della depurazione degli scarichi, dello smaltimento dei rifiuti, indicandone le relative soluzioni contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, rimanendo ferma la potestà di questo Ente di procedere all'espropriazione secondo le Norme vigenti, dei terreni e delle opere al momento della realizzazione delle infrastrutture consortili;
 - b) corrispondere a questo Ente la quota parte degli oneri di urbanizzazione per la esecuzione delle opere di urbanizzazione (strade, fogne, acquedotti, ecc.) che l'Ente stesso andrà a realizzare nell'Agglomerato di pertinenza per la parte non coperta da pubblico finanziamento, con le modalità ed entità che leggi dello Stato, Regionali o deliberazioni degli Organi consortili determineranno;
 - c) inviare il progetto per la costruzione dello stabilimento entro 4 (quattro) mesi dalla data della sottoscrizione del presente atto;
 - d) in analogia a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 13/97, ad iniziare i lavori di costruzione dello stabilimento entro 2 (due) anni dalla data di comunicazione dell'assenso da parte di questo Ente e ad ultimare i lavori stessi con la messa in funzione dello stabilimento nei successivi 4 (quattro) anni. Il termine di inizio dei lavori può essere prorogato da questo Consorzio per non più di 1 (uno) anno. In caso di inosservanza dei predetti termini il consenso di questo Ente deve intendersi, a tutti gli effetti, decaduto;
 - e) allacciarsi, a propria cura e spese, alle infrastrutture ed ai servizi collettivi consortili non appena queste saranno messe a disposizione e ciò nel rispetto delle norme di P.R.T. e dei futuri

Regolamenti consortili, corrispondendo contestualmente l'importo degli oneri per le opere infrastrutturali di cui alla precedente lettera b);

f) acquistare eventuali scorpori non diversamente utilizzabili e/o fasce di cui ai cpv. 6 - 7 - 8 e 9 e seguenti dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. ed essere assoggettata, qualora fosse necessario, ad espropriazioni o costituzioni di servitù derivanti dalla necessità di realizzazione di opere infrastrutturali (elettrorodotti, acquedotti, fognature, ecc.);

g) per le opere realizzate all'interno delle fasce di rispetto inedificabili (parcheggi, recinzioni, verde, ecc.) non pretendere indennizzo alcuno sia per eventuali danni sia per il plusvalore relativo alle suddette opere nel corso della realizzazione delle infrastrutture consortili;

h) rispettare le condizioni di cui alla richiesta avanzata con specifico riferimento ai programmi di realizzazione dell'intervento ed al numero degli addetti da occupare, con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere comunicate al Consorzio;

i) mantenere il tipo di attività produttiva dichiarata nella richiesta con l'avvertenza che eventuali variazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio pena la decadenza automatica del consenso ottenuto;

l) mantenere la conformità alla vigente legislazione in materia di scarichi industriali, assumendone ogni responsabilità sia civile che penale, oltre che mantenere la conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.T. consortile, in particolare al momento della presentazione del progetto esecutivo, che dovrà contenere tutti gli elementi tecnici e la documentazione con gli opportuni e dovuti accorgimenti per la depurazione degli scarichi;

m) gli obblighi dovranno essere espressamente e singolarmente approvati in conformità di quanto previsto dall'art. 1341 del Codice Civile;

La Società ha l'obbligo di fornire, su richiesta di questo Ente, notizie circa il rispetto di dette condizioni;

5) l'atto dovrà essere registrato e trascritto affinché agli obblighi suddetti siano sottoposti eventuali acquirenti dello stabilimento. Gli oneri relativi alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo, compresa la registrazione e la trascrizione, sono a carico della Società;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Comm. Carlo Scarchilli